

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1001

Piano Regionale Attività Estrattive artt. 4, 5 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione - Delega per la redazione dei Piani Particolareggiati dei bacini estrattivi del P.R.A.E.

L'Assessore alla Qualità dell'ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.

La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 *"Norme per la disciplina delle attività delle cave"* prevede, all'art. n.31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso uno strumento di pianificazione di settore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), strumenti secondo i quali l'attività estrattiva è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati, individuati su apposita cartografia, allegata al PRAE.

L'Art. 4 delle medesime N.T.A. disponeva che i Piani di Bacino, tra cui quelli di Piano Particolareggiato (BPP), potevano essere redatti da Consorzi di Aziende estrattive costituite nel bacino stesso, dal Comune o da Consorzi di Comuni dell'area di bacino.

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, ha provveduto ad una "rielaborazione" del P.R.A.E al fine di riorganizzare l'attività estrattiva e perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei maggiori comprensori estrattivi del territorio regionale.

La suddetta variante del P.R.A.E. ha previsto un livello attuativo ed in particolare, l'art. 4 Titolo I delle N. T. A., ha individuato otto aree del territorio regionale, tra cui i comprensori estrattivi di Apricena, Bisceglie, Cursi - Melpignano, Cutrofiano, Rasano, Gallipoli, Mottola e Trani, *"nelle quali l'attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato"*.

La Giunta Regionale, con Delibera n. 1727/2007 *"Approvazione criteri e modalità per la concessione dei contributi per la formazione dei piani di Bacino attuativi del PRAE di cui alla l.r. 37/85"*, ha iscritto in bilancio, al capitolo n.241015, la somma di 800.000,00 € quale *"contributi per la formazione dei piani di bacino"*. Tale somma, con Determinazione n.88/2009 del Dirigente del Servizio Attività Estrattive, è stata dichiarata *"economia vincolata"*, reiscritta ed impegnata per la redazione dei Piani Particolareggiati di cui all'art. 4 delle NTA del P.R.A.E.

La Regione, ai sensi dell'art. 5 delle Norme Tecniche del Piano Regionale per le Attività Estrattive ha proceduto alla delega e concessione del relativo contributo regionale di 100.000,00 €, per la redazione di ciascuno dei Piani Particolareggiati dei bacini estrattivi di Apricena, Cursi-Melpignano e Cutrofiano, rispettivamente con D.G.R. n.1857/2009 del 13/10/2009, D.G.R. n.122/2009 del 10/02/2009 e D.G.R. n.822/2009 del 13/05/2009.

A seguito delle richieste di delega pervenute, il Servizio Attività Estrattive ha avviato una fase di interlocuzione con i Comuni di Bisceglie, Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani, volta ad illustrare e specificare in maniera dettagliata obiettivi e contenuti dei Piani Particolareggiati.

La Giunta Regionale con Deliberazione n.443 del 28.03.2017 ha delegato i Comuni di Bisceglie, Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani alla redazione dei Piani Particolareggiati di rispettiva competenza territoriale e ha concesso la somma di € 100.000,00 a ciascuno dei Comuni sopra citati quale contributo economico per la redazione dei rispettivi Piani Particolareggiati..

A seguito di quanto emerso negli incontri sopra citati e sulla scorta delle deleghe concesse e in considerazione delle difficoltà riscontrate nel coordinamento dei soggetti e delle tempistiche di redazione, la Giunta Regionale,

con la medesima deliberazione, ha approvato schema di convenzione volto a disciplinare modalità e tempi di esercizio della delega, nonché ruoli e obblighi dei soggetti coinvolti.

Al fine di pervenire ad una rapida sottoscrizione delle convenzioni e all'avvio dei tavoli tecnici e delle procedure per la definizione dei Piani Particolareggiati del P.R.A.E., si propone di modificare lo schema di convenzione già approvato con la citata Deliberazione Giunta Regionale n.443 del 28.03.2017 e di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione di dette convenzioni con i Comuni delegati.

La modifica dello schema di convenzione attiene ad una ridefinizione della tempistica di erogazione dei contributi previsti per la redazione dei Piani Particolareggiati e prevede una più graduale erogazione dei fondi a disposizione dei Comuni in ragione dello stato di avanzamento della definizione dello strumento pianificatorio.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II..

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale del bando regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f) della l.r. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario istruttore, del Dirigente del Servizio Attività Estrattive e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare lo schema di convenzione "CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- di delegare altresì il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla presente disposizione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, la pubblicazione, del presente provvedimento sulle pagina web del Servizio;
- di notificare, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento ai comuni di Bisceglie (BT), Fasano (BR), Gallipoli (LE) e Trani (BT).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO


 REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
 URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
 SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA
 SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

COMUNE DI _____

Il presente allegato è formato
da n° UNDICI fasciate

Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI

PARTICOLAREGGIATI

tra Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Lungomare

Nazario Sauro, C.F. 80017210727,

giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. ... del .../.../.....

e Comune di _____, con sede in
_____, (___), codice fiscale e partita IVA _____, di seguito

denominato Comune.

Premesso che:

- ▶ La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina delle attività delle cave" prevede, all'art. 31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso uno strumento di pianificazione di settore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).
- ▶ La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). L'art. 2 delle predette N.T.A. prevedeva che l'attività estrattiva pianificata dal PRAE è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati, individuati su apposita cartografia, allegata al PRAE.
- ▶ Con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, la Giunta regionale ha provveduto ad una "rielaborazione" del P.R.A.E. al fine di riorganizzare l'attività estrattiva e

1



perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei maggiori comprensori estrattivi del territorio regionale. La suddetta variante del P.R.A.E. prevede un livello attuativo. In particolare, l'art. 4 Titolo I delle N. T. A., Il P.R.A.E. individua otto aree del territorio regionale "nelle quali l'attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato". Tra le citate aree soggette a Piano Particolareggiato rientra, al punto n. __, "il giacimento _____".

- ▶ Il successivo art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE dispone che "il Piano Particolareggiato si configura quale strumento di attuazione del PRAE e viene redatto dalla Regione o, per delega di quest'ultima, dal Comune/i interessato/i che lo richieda. Per tale attività i Comuni possono ricevere uno specifico contributo regionale."
- ▶ All'art. 9 del Titolo VI delle citate NTA è disposto l'elenco degli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato

Premesso, inoltre, che:

- ▶ il Comune di _____ ha chiesto delega alla redazione del Piano Particolareggiato con nota agli atti prot. n. ____ del ____ / ____ / ____ ai sensi del succitato art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE;
- ▶ il Comune di _____ ha inviato altresì proposta di redazione e richiesta di concessione dello specifico contributo regionale;
- ▶ l'Ufficio regionale competente ha esaminato la suddetta proposta preliminare di redazione del P.P. ritenendola adeguata;



Considerato inoltre che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione. n. ____ del ____/____/2017, ha delegato il Comune di _____ (), alla redazione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo di _____, in attuazione agli artt. 5 e 27 delle NTA del PRAE. Con lo stesso atto, la Giunta Regionale ha concesso, a favore del suddetto Comune, il contributo di 100.000 € per la redazione del Piano e demandato al contempo il Dirigente della Sezione _____, all'attuazione e gestione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti.

Ritenuto infine che:

la definizione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo _____ costituisca uno strumento strategico di gestione del territorio e delle risorse minerarie, volto a conseguire il recupero dei paesaggi degradati e la sostenibilità dell'attività estrattiva;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse ed ogni documento eventualmente allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Regione con la presente convenzione individua, ai fini dell'affidamento al Comune di _____ della redazione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo _____, ai sensi del succitato



art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE, ruoli e mansioni delle parti, contenuti, tempistica e modalità di svolgimento dell'incarico.

2. La Regione si riserva di individuare ulteriori elementi da formalizzare con atti aggiuntivi e/o integrativi alla presente convenzione.

Articolo 3 - Funzioni e Attività delegate

Ai sensi dell'art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE sono delegate al Comune di _____ le attività di:

a. redazione della proposta di Piano Particolareggiato del bacino estrattivo di _____ ai sensi dell'art. 4

Titolo I delle NTA del PRAE;

b. espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare redazione del Rapporto Ambientale e della documentazione inerente il Piano Particolareggiato di che trattasi ai sensi della L.R. 44/2012;

c. aggiornamento e integrazione della proposta di piano alla luce delle indicazioni del Servizio Regionale competente in materia di Attività Estrattive e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché degli esiti delle consultazioni del pubblico e degli enti territoriali interessati (art. 11 l.r. n. 44/2012).

Articolo 4 - Modalità di esecuzione e obblighi del Comune

1. Ai fini del coordinamento e della condivisione delle scelte di pianificazione il Comune delegato alla redazione del Piano Particolareggiato e il competente Servizio Regionale avviano un tavolo tecnico di copianificazione per la



condivisione delle scelte, dei contenuti e degli indirizzi di piano. Le convocazioni del tavolo tecnico sono concordate su richiesta dei soggetti interessati.

2. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, il Comune si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale.

3. I requisiti di cui al comma precedente potranno essere indicati dalla Regione in relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche attività.

4. Il Comune si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.

5. Il Comune si obbliga a partecipare a tutti gli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e a consegnare alla stessa Regione una specifica relazione sul lavoro svolto e i risultati raggiunti fino a quel momento.

6. Il Comune si obbliga, inoltre, a presentare alla Regione:

- a far data dalla stipula della presente convenzione, relazioni bimestrali di monitoraggio intermedie dei risultati e del processo;
- entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati, tra l'altro, le attività svolte e i risultati conseguiti.



Articolo 5 - Obblighi della Regione

La Regione Puglia, tramite il Servizio competente in materia di attività Estrattive, svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento e si impegna per tutta la durata della convenzione a collaborare attivamente con il Comune delegato, fornendo tutte le informazioni e i dati in possesso, utili ai fini della redazione del Piano Particolareggiato.

Articolo 6 - Elaborati e contenuti della proposta di Piano Particolareggiato

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente contengono, all'art. 9 del Titolo VI, l'elenco degli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato e la relativa Valutazione Ambientale Strategica. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, il competente Servizio Regionale e il Sindaco del Comune interessato, o suo delegato, concordano eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto disposto nelle succitate NTA.

Articolo 7 - Durata

1. La presente convenzione produce effetti per due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La Regione può concedere la proroga di tale termine a seguito di specifica e motivata richiesta del Comune.
2. La Regione può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività affidate al Comune nel caso in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione o l'esistenza di condizioni che non consentano il loro concreto svolgimento.



Articolo 8 - Contributo regionale

Per lo svolgimento delle attività di cui agli art.3 e successivi della presente convenzione, la Regione corrisponderà un contributo omnicomprensivo di € 100.000,00.

Il Comune si impegna a svolgere, comunque, i compiti e le funzioni affidate nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel presente articolo. Qualora il Comune ritenesse insufficienti le risorse messe a disposizione dalla Regione potrà attingere ad ulteriori risorse proprie comunicando tempestivamente modalità e importi. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento da parte della Regione degli importi spettanti al Comune in forza della presente convenzione avverrà, con riferimento a ciascuna delle iniziative affidate sulla base della presentazione della richiesta accompagnata da un rapporto tecnico di monitoraggio sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

2. I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

- ▶ una prima erogazione pari al 15% dell'importo, a seguito dell'approvazione del documento programmatico preliminare e dell'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- ▶ una seconda erogazione pari al 15% dell'importo, a seguito della consegna della proposta di piano preliminare e relativo Rapporto Ambientale preliminare ai fini della VAS;



- ▶ una terza erogazione pari al 40% dell'importo, a seguito della consegna della proposta di piano definitiva e relativo Rapporto Ambientale definitivo ai fini della VAS;
- ▶ il saldo del restante 30% a seguito dell'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato.

3. I pagamenti sono disposti, per ciascuna attività, dalla competente struttura dirigenziale regionale, come individuata nella relativa scheda-attività.

4. I rapporti tecnici di monitoraggio ed i rendiconti di spesa, sia intermedi che finali, sono trasmessi dal Comune al Dirigente della Sezione competente per le valutazioni di specifica competenza.

5. In caso di sospensione delle attività, di cui all'art. 3 e successivi, è dovuto al Comune il pagamento delle attività fino a quel momento regolarmente eseguite, nonché il pagamento degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 10 - Riservatezza

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dal Comune verrà a conoscenza, nello svolgimento della presente convenzione devono essere considerati riservati. In tal senso il Comune si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazione e/o documentazione.



Articolo 11 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12 - Risoluzioni

La Regione avrà il diritto di risolvere la presente convezione nel caso in cui il Comune risulti gravemente inadempiente, dovendosi, a titolo indicativo, ritenere come gravi inadempimenti ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della presente convenzione anche in termini di rispetto dei termini di cui all'art. 7 della presente Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che il Comune non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dalla Regione con preavviso di non meno di 15 giorni, spetterà al Comune soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Regione con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 13 - Responsabilità verso i terzi e i dipendenti

1. La Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dal Comune in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dal Comune.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, il Comune si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere



anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziari ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui la Comune si è avvalsa per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2.

4. Le parti convengono espressamente che il Comune dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio i seguenti elementi:
 - a) durata della presente convenzione;
 - b) clausole di risoluzione per inadempimento della presente convenzione.
5. Il Comune si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione dei servizi affidati.
6. Restano completamente a carico del Comune le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 14 - Controversie

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del presente protocollo, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al competente Foro di Bari.



Articolo 15 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del codice civile.

Data, li _____

Letto e sottoscritto per accettazione.

Per il Comune di _____

Nome, Cognome: _____

Ruolo: _____

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
Nome, Cognome: _____

